



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n..... del / /2019

### INDICE

#### ***Titolo I – Norme Generali***

***Capo I – Finalità ed ambito di applicazione*** Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 – Scopi del Regolamento

Articolo 3 – Ambiti di applicazione

Articolo 4 – Soggetti e gestione del servizio di polizia rurale Articolo 5 – Ordinanze del Sindaco e del Dirigente

#### ***Titolo II – Norme particolari***

##### ***Capo I – Norme per i terreni pascolivi, conduzione e custodia degli animali al pascolo***

Articolo 6 – Regolamentazione pascolo vagante Articolo 7 – Introduzione di animali e pascolo abusivo

Articolo 8 – Pascolo notturno

Articolo 9 – Pascolo nei boschi Articolo 10 – Pascolo delle capre Articolo 11 – Transito del bestiame

Articolo 12 – Trattamento, trasporto e custodia degli animali

Articolo 13 – Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

***Capo II – Passaggi nella proprietà privata*** Articolo 14 – Ingresso abusivo attraverso i fondi Articolo 15 – Esercizio del diritto di passaggio

Articolo 16 – Esercizio dell'attività venatoria e diritto di accesso nei fondi altrui Articolo 17 – I cani

Articolo 18 – Transito motorizzato nel territorio rurale comunale

##### ***Capo III – Frutti pendenti ed atti consimili***

Articolo 19 – Frutti di piante sul confine

Articolo 20 – Cartelli indicativi di recenti trattamenti antiparassitari o per esche avvelenate

##### ***Capo IV – Malattie delle piante***

Articolo 21 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria Articolo 22 – Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

##### ***Capo V – Costruzioni rurali***

Articolo 23 – Case rurali – Definizione e norme generali Articolo 24 – Case rurali – Servizi igienici

Articolo 25 – Case rurali – Scolo delle acque

Articolo 26 – Allevamento di tipo professionale, intensivo ed industriale – Igiene dei ricoveri Articolo 27 –

Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri Articolo 28 – Allevamenti familiari in zona residenziale

Articolo 29 – Ricoveri per animali – Letamai Articolo 30 – Sepoltura di animali da affezione



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ***Titolo III – Difesa del suolo, strade ed acque***

### ***Capo I – Coltivazioni terreni e sistemazioni agrarie*** Articolo 31

– Colture agrarie ed allevamenti di bestiame Articolo 32 –

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

## **Articolo 33 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili**

### ***Capo II – Strade ed acque***

## **Articolo 34 – Tutela delle strade e regime delle acque**

Articolo 35 – Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d’acqua privati minori, naturali o no

Articolo 36 – Gestione dei corsi d’acqua e deflusso delle acque

Articolo 37 – Siepi ed alberi prospicienti le strade

Articolo 38 – Conservazione delle strade

### ***Capo III – Consolidamenti versanti***

## **Articolo 39 – Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto**

### ***Capo IV – Boschi e prevenzioni incendi***

## **Articolo 40 – Boschi**

Articolo 41 – Difesa incendi boschivi

## ***Titolo IV – Prescrizioni***

### ***Capo I – Fasce di rispetto, obblighi dei frontisti***

## **Articolo 42 – Arature dei terreni adiacenti a strade, corsi d’acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)**

Articolo 43 – Obblighi dei frontisti di strade

Articolo 44 – Delle strade comunali e provinciali

Articolo 45 – Delle strade vicinali e interpoderali

Articolo 46 – Diritto di passaggio

Articolo 47 – Occupazione delle strade

Articolo 48 – Pulizia delle strade Articolo

49 – Accessi e diramazioni

Articolo 50 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

### ***Capo II – Tutela dell’ambiente e del paesaggio***

## **Articolo 51 – Accensione di fuochi**

## **Articolo 52 – Terreni liberi da colture**

Articolo 53 – Manutenzione delle aree libere



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ***Titolo V – Norme finali***

### ***Capo I – Entrata in vigore, sanzioni amministrative***

Articolo 54 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Articolo 55 – Oblazione in via breve

## **Articolo 56 – Deduzioni difensive**

Articolo 57 – Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

Articolo 58 – Sanzioni amministrative e disposizioni generali

Articolo 59 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio Articolo

60 – Inottemperanza all'ordinanza

Articolo 61 – Rinvio dinamico

Articolo 62 – Entrata in vigore



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## TITOLO I

### NORME GENERALI

#### CAPO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

##### **Art. 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Marche, della Provincia di Ancona e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale in ambito rurale, con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura.

Il presente regolamento di Polizia Rurale disciplina in particolare le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

##### **Art. 2 – SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria e l'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

2. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
- e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

In particolare con il presente regolamento si stabiliscono norme per la regolamentazione del deflusso delle acque di scolo, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per la difesa



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

dell'agricoltura, per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola, per la tutela dell'ambiente e la tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi.

## **Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C.1, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1° anche terreni attualmente non coltivati contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree.

## **Art. 4 – SOGGETTI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, dall'Ufficio Tecnico Comunale ed altri uffici comunali allo scopo identificati, nonché dagli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza a norma dell'articolo 57 del C.P.P.<sup>2</sup>.

## **Art. 5 – ORDINANZE DEL SINDACO E DEL DIRIGENTE**

1. Il Sindaco, fatti salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal dirigente responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

---

1

Art. 2135 C.C. così come modificato dal D. Lgs. 228/01 Art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

Art. 57 Codice di Procedura Penale.  
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## TITOLO II NORME PARTICOLARI

### **CAPO I – NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO**

#### **Art. 6 – REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE**

1. Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli articoli 41-42-43-44 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

a) essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto;

b) fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria; tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria;

c) l'entrata di greggi nel territorio comunale è autorizzato dal Sindaco previa denuncia degli interessati (*mod. n. 2/3 – Allegato 3*) con almeno 48 ore di anticipo;

d) il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso scritto del proprietario del fondo da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo (*mod. n. 2/2 – Allegato 2*), a meno che il proprietario non sia presente;

e) qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge;

f) i proprietari o conduttori dei greggi provenienti da fuori dal comune, avvalendosi del mod. n. 2/3 unito al libretto, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel territorio comunale, ove non ostino motivi di polizia veterinaria;

g) ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT + Codice ISTAT del Comune + N° ASUR competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo;

h) i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Marche; devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti;

i) nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona; L'onere relativo è a carico del contravventore.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Art. 7 – INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO**

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'articolo 636<sup>3</sup> del Codice Penale e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'articolo 639-bis<sup>4</sup> del Codice Penale.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche; il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali e comunali, diversi da quelli citati, è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune (se trattasi di fondi comunali) o all'Autorità competente (se trattasi di fondi demaniali) mediante la compilazione dell'allegato *mod. n. 2/I (Allegato 1)*.
3. È vietato il pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree sottoposte a tutela ambientale.
4. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

## **Art. 8 – PASCOLO NOTTURNO**

1. Il pascolo durante le ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 6,00) è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti tali da evitare danni che, per l'eventuale sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

## **Art. 9 – PASCOLO NEI BOSCHI**

1. Visto che l'articolo 11<sup>5</sup> della Legge Regionale n. 6/2005 "Legge Forestale Regionale" ha esteso il vincolo idrogeologico a tutti i boschi delle Marche, le seguenti disposizioni per il pascolo nei boschi sono estese a tutti i boschi del territorio comunale:
  - a. nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio, ad eccezione dei boschi cedui con prevalenza di roverella nei quali i periodi vengono elevati rispettivamente ad anni 5 e 8;
  - b. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 1,20, mentre nel caso di pascolo di bovini od equini tale altezza aumenta a metri 2,50;
  - c. nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Art. 636 del Codice Penale.

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

4

Art. 639-bis del Codice Penale.

Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico

5

Art. 11 comma 1 della Legge Regionale 6/2005 (Legge Forestale Regionale)

(Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

d. nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in base al precedente punto b).

2. Nelle aree boscate, in ottemperanza dell'articolo 34 delle N. T. A. del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico di bestiame massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno.

## **Art. 10 – PASCOLO DELLE CAPRE**

1. Si applicano anche in terreni posti al di fuori del vincolo idrogeologico le seguenti disposizioni per il pascolo delle capre:

a. esso è vietato nei boschi o terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive;

b. colui che immette le capre al pascolo in terreni comunali deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero di capre e l'indicazione dei terreni in cui viene esercitato il pascolo.

## **Art. 11 – TRANSITO DEL BESTIAME**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali; si dovrà comunque mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

2. Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

## **Art. 12 – TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI**

1. È vietato, secondo il disposto dell'articolo 544-ter<sup>6</sup> e dell'articolo 727<sup>7</sup> del Codice Penale, così come modificato dalla Legge 189/2004, maltrattare gli animali, costringendoli anche a fatiche eccessive, oltre che detenerli in condizioni non idonee alla loro natura.

2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, denominato "Regolamento di Polizia Veterinaria", e nel Decreto



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

---

6

Art. 544-ter Codice Penale

Maltrattamento di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

7

Art. 727 Codice Penale

Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Legislativo 532/1992 (“Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”).

3. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli in maniera insufficiente.

## **Art. 13 – DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.U.R. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. competente.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **CAPO II – PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA**

### **Art. 14 – INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI**

1. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'articolo 637 del Codice Penale<sup>8</sup>.

### **Art. 15 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno rifiutati.

### **Art. 16 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DIRITTO DI ACCESSO NEI FONDI ALTRUI**

1. L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (articolo 842 del Codice Civile<sup>9</sup>).

2. L'eventuale costruzione di capanni di caccia permanenti (ossia che permangono sul fondo anche dopo l'uscita venatoria) deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici ed ambientali (decreto Legislativo 29/10/1999 n. 490) nonché in ossequio alle disposizioni urbanistico/edilizie (Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) ed al Regolamento Edilizio Comunale.

3. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione; si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive; l'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

---

8

Art. 637 Codice Penale

Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103

9

Art. 842 Codice Civile

Caccia e pesca.

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per

l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

4. A tutela della pubblica incolumità è vietato l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici ed archeologici, nei terreni adibite ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri dalle strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

5. L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

6. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso; la provincia provvede entro i successivi sessanta giorni.

La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo; tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto; la decadenza è dichiarata dalla provincia.

La giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.

## **Art. 17 – I CANI**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dello 08/02/1954, articoli 83, 84, 85, 86, 87, della Legge 11/02/1992 n. 157 e della Legge Regionale del 20/01/1997 n. 10, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'Ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo, con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle normative specifiche.

3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la piena responsabilità del loro comportamento.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

## **Art. 18 – TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE**

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 52/1974, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata su fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, mulattiere, sentieri e piste forestali.

2. Dal divieto di cui al comma 1° sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza, l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di aree appositamente autorizzate dal Comune per attività motoristica fuoristrada.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **CAPO III – FRUTTI PENDENTI ED ATTI CONSIMILI**

### **Art. 19 – FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE**

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

### **Art. 20 – CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI O PER ESCHE AVVELENATE**

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico), T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da sistemarsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.
2. L'imprenditore agricolo dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 42 comma 3<sup>o</sup> e della Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 20/02/2006.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

---

10

Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 42 comma 3°

3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:

a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;

b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:

1) i dati anagrafici relativi all'azienda;

2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **CAPO IV – MALATTIE DELLE PIANTE**

### **Art. 21 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE – DENUNCIA OBBLIGATORIA**

1. Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante devono essere adottati i seguenti comportamenti:

- nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni;
- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con Regio Decreto 12.10.1933 n. 1700 e modificato con Regio Decreto 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

### **Art. 22 – DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI**

1. E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio, di cui all'articolo n. 25 del Decreto Legislativo 214/2005<sup>11</sup>.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

---

11

Art. 25 Decreto Legislativo 214/2005.

*"Passaporto delle piante"*

1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.
2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **CAPO V – COSTRUZIONI RURALI**

### **Art. 23 – CASE RURALI - DEFINIZIONE E NORME GENERALI**

1. Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, purché collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante.
2. Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione: la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa edilizio-urbanistica.
3. Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

### **Art. 24 – CASE RURALI – SERVIZI IGIENICI**

1. Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo prescrizione del Regolamento Edilizio e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.
2. I reflui domestici dei bagni, ove non recapitati nella rete di pubblica fognatura, devono essere immesse in vasche Imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare le prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali.

### **Art. 25 – CASE RURALI – SCOLO DELLE ACQUE**

1. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.
2. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere un'efficace sistema di scolo delle acque tale da evitare impaludamenti.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

## **Art. 26 – ALLEVAMENTI DI TIPO PROFESSIONALE, INTENSIVO ED INDUSTRIALE – IGIENE DEI RICOVERI**

1. La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta a provvedimento autorizzativo del Comune che lo rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. - Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

2. La richiesta di atto autorizzativo deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima; qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'articolo 24<sup>12</sup> del Decreto del Presidente della Repubblica 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

3. I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54<sup>13</sup> del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni; devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

4. Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3,00 ml;
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente).

5. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

6. I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale; non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 capo I.

## Art. 27 – ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE – IGIENE DEI RICOVERI

12

Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954.

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annessi dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annessi dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

13

Art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956.

*(Stalle e concimaie)*

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

1. Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a:

- 1,5 UBA nelle zone urbanistiche A-B-C ( ad esempio 2 capi suini adulti, come indicato nella tabella riportata nell'allegato 4);
- 2,5 UBA nelle zone urbanistiche E (ad esempio 4 capi suini adulti, come indicato nella tabella riportata nell'allegato 4).

2. Gli allevamenti di animali ad uso familiare non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco.

3. In ogni caso i ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 ml. per i suini) e 6 ml. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- devono essere tenuti puliti in modo tale da non causare inconvenienti di natura igienico-sanitario.

4. I porcili contenenti animali da destinarsi ad uso familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua; il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati; il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

## **Art. 28 – ALLEVAMENTI FAMILIARI IN ZONA RESIDENZIALE**

1. Nelle zone definite A - B - C nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare pre-esistenti purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitario accertati dall'autorità sanitaria; non è ammessa la nuova realizzazione.

## **Art. 29 – RICOVERI PER ANIMALI – LETAMAI**

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai; questi debbono avere la



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 10 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

3. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a centimetri 30;





# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni UBA.

4. Mucchi di letame, limitati ai bisogni di un podere, sono consentiti, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

## **Art. 30 – SEPOLTURA DI ANIMALI DA AFFEZIONE**

1. Per il seppellimento delle spoglie di animali da affezione in aree diverse da quelle eventualmente appositamente individuate dal Comune previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM, ai sensi del comma 1°, del Regolamento Regionale n. 3 del 09/02/2009 per le attività funebri e cimiteriali, è prevista apposita autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASUR, nella quale sia dichiarata l'assenza di rischi per la salute pubblica.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

### **CAPO I – COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE**

#### **Art. 31 – COLTURE AGRARIE ED ALLEVAMENTO DI BESTIAME**

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture o per quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti; a tal fine, costituiscono strumenti di riferimento l'allegato 5 del presente regolamento ed i principi della "Condizionalità" previsti dal Regolamento CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).

2. Qualora si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime ed ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

#### **Art. 32 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE**

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.

3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.

4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

**a)** solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

- I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 metri; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

- I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

**b)** Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.

**c)** Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 metri dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.

**d)** Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

**e)** Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e pratipascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a metri 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.

7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. 1782/2003 (condizionalità).

8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426<sup>14</sup> e 427<sup>15</sup> del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Art. 33 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali ed indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) a monte ed all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare ed allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell’energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all’interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

---

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

---

14

Art. 426 Codice Penale

Inondazione, frana o valanga.

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

15

Art. 427 Codice Penale

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## CAPO II – STRADE ED ACQUE

### Art. 34 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

1. È proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compresi quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi ed i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 06/2005 (Legge Forestale Regionale)<sup>16</sup>, salvo il permesso dell'autorità competente.

3. Ai sensi del Regio Decreto 523/1904<sup>17</sup> ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.

4. I proprietari (o conduttori del fondo) ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in esse accumulatisi; tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Legge Regionale 06/2005 "Legge Forestale Regionale"  
Articolo 20: "Tutela degli alberi di alto fusto"  
Articolo 24: "Tutela delle siepi"  
Articolo 25: "Formazioni vegetali miste"

<sup>17</sup> Regio Decreto 523/1904, articolo 96 punto f

<sup>18</sup> Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:  
[...]





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

18

Art. 892 Codice Civile

Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

8. Ai sensi del Regio Decreto 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine; in tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare e sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495<sup>19</sup> (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7° ed 8°<sup>20</sup>, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

## **Art. 35 – GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PROVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI, NATURALI O NO**

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

19

Articolo 26 , comma 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495

Articolo 26

[...]

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

[...]

20

Articolo 26 , comma 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495

Articolo 26

[...]

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

[...]

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

## **Art. 36 – GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523<sup>21</sup>.

2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere richiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico; nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo; sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e, nei centri abitati, dalla Legge Regionale n. 13/1999<sup>22</sup>.

6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori, ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servono di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessante la relativa proprietà o all'entità di utilizzo.

---

21

Articolo 93 del Regio Decreto 523/1904

93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

22

Articolo 17 comma 2° Legge Regionale n. 13/1999

3. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35

4.

7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade; nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico); in casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo n. 152/2006, Regio Decreto 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

## **Art. 37 – SIEPI ED ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regulate le siepi vive in modo da non



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

- a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
- b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di metri 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc..

5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

6. L'Amministrazione potrà compiere dette operazioni di propria iniziativa su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. ( comma modificato ).

7. In caso di trascuratezza o di inadempienza, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo, ferma restando la sanzione accertata.

8. La ripa o scarpata di competenza delle strade (accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, punto 10), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada) sarà soggetta alle cure, per il contenimento citato al precedente comma 6°, dall'ente proprietario.

9. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Art. 38 – CONSERVAZIONE DELLE STRADE**

1. La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

## **CAPO III – CONSOLIDAMENTO VERSANTI**

### **Art. 39 – CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO**

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

2. Al fine di agevolare l'impiego di tali tecniche, si citano alcune opere di più frequente impiego:

- Inerbimento
- Vimate
- Palificate
- Palizzate
- Fossi rivestiti in legname e pietrame.

## **CAPO IV – BOSCHI E PREVENZIONE INCENDI**

### **Art. 40 – BOSCHI**

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” e dal Regio Decreto Legislativo 3267/1923, oltre che nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n. 2585/2001 (“Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Regionale e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani”).



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## Art. 41 – DIFESA INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia d'incendi boschivi), dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 353/2000 e Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale" articolo 19<sup>23</sup>.

23

Articolo 19 Legge Regionale 23/02/2006 n. 6

Art. 19

(Prescrizioni e divieti)

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.
2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
  - a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
  - b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
  - c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. E' consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:
  - a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
  - b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
  - c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;
  - d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.
8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 353/2000.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## TITOLO IV PRESCRIZIONI

### CAPO I – FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI

#### **Art. 42 – ARATURE DEI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)**

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno metri 1,50 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di metri 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, nei casi di aratura in direzione parallela alle stesse, ed in ogni caso metri 3,00 più il solco di aratura nei casi di aratura in direzione trasversale alle strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali; detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita; in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita; in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del Regio Decreto 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno metri 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua; detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, fatti salvi i limiti previsti al comma 2, nella fascia contigua da metri 4 a metri 10 a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura a profondità superiore a centimetri 50.

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 7.

5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno metri 2,00 misurati dal ciglio sommatiale del calanco.

6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

7. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette, ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie; il proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

8. Ai sensi del Regio Decreto 523/1904 i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

## **Art. 43 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE**

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

## **Art. 44 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI**

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Art. 45 – DELLE STRADE VICINALI E INTERPODERALI**

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.
3. E' fatto obbligo ai frontisti:
  - tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione;
  - conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
  - non interrompere i tracciati stradali interpoderali riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

## **Art. 46 – DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a metri lineari 4,00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

## **Art. 47 – OCCUPAZIONE DELLE STRADE**

1. Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade pubbliche (comprese le strade vicinali ad uso pubblico).
2. Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone pagato.
3. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Art. 48 – PULIZIA DELLE STRADE**

1. Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti; qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

## **Art. 49 – ACCESSI E DIRAMAZIONI**

1. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente; la presente norma non si applica per le strade interpoderali.

2. E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

## **Art. 50 – COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PASSARELLE O PONTICELLI**

1. Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione comunale dai proprietari dei fondi cui danno accesso.

2. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta egualmente ai proprietari dei fondi.

## **CAPO II – TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

### **Art. 51 – ACCENSIONE DI FUOCHI**

1. In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

2. E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali agricoli con le seguenti modalità:

- il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 100 dalle abitazioni, dalle strade statali, provinciali, comunali e dagli ambiti di tutela ambientale;
- per la distanza dalle superfici boscate si rimanda all'articolo n. 39 del presente Regolamento;



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa;
- potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa;
- il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
- il fuoco dovrà essere presidiato per tutto il periodo in cui è mantenuto acceso da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;
- il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

3. L' accensione di fuochi per occorrenze di festività (es. falò votivi) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

## **Art. 52 – TERRENI LIBERI DA COLTURE**

1. I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali, di inerti.

2. L'eventuale scarico di detti rifiuti da parte altrui non esime comunque il proprietario dall'obbligo di ripristino dell'area (Decreto Legislativo 152/2006 – “Codice Ambientale”).

## **Art. 53 – MANUTENZIONE DELLE AREE LIBERE**

1. I terreni liberi da colture, compresi i giardini e altre aree verdi, devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.

2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### ***CAPO I – ENTRATA IN VIGORE, SANZIONI AMMINISTRATIVE***

#### **Art. 54 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

2. Quando la violazione è prevista e punita dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

## **Art. 55 – OBLAZIONE IN VIA BREVE**

1. Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

2. Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

## **Art. 56 – DEDUZIONI DIFENSIVE**

1. Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articolo, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi o quant'altro reputino utile all'esercizio della difesa; sempre nello stesso termine il trasgressore potrà chiedere di essere sentito in merito: tale richiesta dovrà essere inoltrata al Sindaco in carta semplice.

## **Art. 57 – DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

2. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo; in caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'articolo 27 della Legge 689 del 24.11.1981<sup>24</sup> e della



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Legge Regionale n. 33/1998 articolo n. 17.

## **Art. 58 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (Regio Decreto 523/1904, Regio Decreto Legislativo 3267/1923, Legge Regionale n. 06/2005, Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 152/99 e ss. mm. e ii.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis (l'allegato 6 riporta le sanzioni previste per le violazioni degli articoli del presente regolamento).

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 33/1998.

## **Art. 59 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 153 del T.U. 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

## **Art. 60 – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

1. In caso di non ottemperanza alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, si provvederà, tramite gli uffici preposti, alla esecuzione di segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'articolo n. 650<sup>25</sup> del Codice Penale.

## **Art. 61 – RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

24

Art. 27 della Legge 689/ del 24/11/1981

Esecuzione forzata

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

[...]

25

Articolo 650 del Codice Penale Inosservanza

dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

## Art. 62 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

**ALLEGATO 1**

mod. n. 2/1

**AI SINDACO  
del Comune di Pieve Torina**

**OGGETTO:** Regolamento di Polizia Rurale – Titolo II articolo 7, comma 2°  
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

residente a ..... in via/piazza .....

in qualità di proprietario e/o di..... del gregge costituito

dai seguenti animali:

n° .....

n° .....

n° .....

## **CHIEDE**

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio n. .... Mappale n. ....

Foglio n. .... Mappale n. ....

a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

Pieve Torina , li .....

firma:



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

**ALLEGATO 2**

mod. n. 2/2

**AI SINDACO  
del Comune di Pieve Torina**

**OGGETTO:** Regolamento di Polizia Rurale – Titolo II articolo 6, comma 1°, punto d  
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

residente a ..... in via/piazza .....

in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi sotto descritti: Foglio n.

..... Mappale n. ....

Foglio n. . .... Mappale n. ....

## AUTORIZZA

con la presente il sig. ....

nato a ..... il .....

residente a ..... In via/piazza .....

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali: n°.

.....

n° ..... .

a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

Pieve Torina, li .....

firma:

---



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

**ALLEGATO 3**

mod. n. 2/3

**AI SINDACO  
del Comune di Pieve Torina**

**OGGETTO:** Regolamento di Polizia Rurale – Titolo II articolo 6, comma 1°, punti c-f  
Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

residente a ..... in via/piazza .....

in qualità di proprietario e/o di..... del gregge costituito

dai seguenti animali:

n° .....

n° .....

## **DENUNCIA**

al Sig. Sindaco che dal ..... al ..... attraverserà il

territorio comunale per pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati dalle allegate

autorizzazioni.

Pieve Torina, li .....

firma:

---





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ALLEGATO 4

### UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

#### Tabella di conversione

<i>Categorie di animali</i>		<i>UBA</i>	<i>50 UBA</i>
Bovini adulti	>24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre ed oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, muffloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ALLEGATO 5

### DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE

#### **Definizione delle buone pratiche agricole consuete e criteri per dimostrarne l'applicazione da parte del beneficiario (P. S. R. Regione Marche 2000-2006 misure E, F)**

Il rispetto di normali buone pratiche agricole viene utilizzato come termine di paragone, per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun agricoltore, che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE) 1257/99). L'articolo 28 del Reg. (CE) 445/02, inoltre, specifica che “costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata”.

Innanzitutto quindi dovranno essere attuati tutti gli adempimenti fatti obbligo dalle normative vigenti, così come riportate nella tabella seguente:

**Tabella 1: Normativa sulla Normale Buona Pratica Agricola**

NORME DI CARATTERE GENERALE	NORME SPECIFICHE CHE TROVANO DISPOSIZIONI APPLICATIVE DISCIPLINATE A LIVELLO LOCALE
Disposizioni legali sull'utilizzo dei presidi sanitari: (quaderno di campagna) Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23/12/92 e s. m. i., ecc. Norme concernenti la sicurezza nelle aziende: Decreto Legislativo 81/2008. Gestione dei rifiuti: Legge 575/96 e successive modifiche ed integrazioni Gestione dei rifiuti pericolosi: Decreto Legislativo 152/2006 e s. m. i. Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: Legge 128/99 (allegati A e B)	le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovano riscontri normativi rispettivamente nel Decreto Legislativo 152/06 e s. m. i.; la protezione delle acque dei nitrati è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipa del 19/04/99); La tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE; La gestione del suolo è normata dai piani di bacino fluviale, ex Legge nazionale n. 183/89, relativa alla difesa del suolo, etc. Vincolo idrogeologico: r.d.l. 30/12/23 n.3267; La tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità (L. 124/94) Protezione delle bellezze naturali (Piano territoriale paesistico): L.1497/39 Vincolo paesistico: D. L. 42/2004 Legge quadro sulle aree protette: L. 394/91



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Inoltre il rispetto della BPA si basa sull'identificazione di una serie di requisiti minimi, da definire in dettaglio con atto amministrativo regionale, verificabili in sede di controllo, applicati alle diverse componenti della pratica agricola, per principali aggregati di prodotto omogenei. Tali requisiti possono essere sintetizzati nelle tre tabelle successive:

**Tabella 2: elenco indicativo di pratiche agronomiche razionali; Categoria: COLTURE ERBACEE E**

## **ORTICOLE**

<i>Gestione del suolo</i>	<b>Lavorazioni</b> Ripristino della porosità del suolo con esecuzione di lavorazioni in "tempera" mediante l'utilizzo di attrezzi di varia natura <b>Regimazione delle acque superficiali</b> Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti Attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza Mantenimento dell'eventuale sistemazione tradizionale del suolo mediante idonee lavorazioni per consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque
<i>Avvicendamento delle colture</i>	Evitare il ricorso alle mono-successioni
<i>Fertilizzazione</i>	Impostare la pratica della fertilizzazione sulla base delle reali esigenze nutritive della coltura, tenendo anche conto della dotazione naturale dei terreni, delle perdite e delle immobilizzazioni dei macroelementi da distribuire Massimizzare l'efficienza dei concimi attraverso opportune epoche e modalità di distribuzione a secondo delle esigenze della coltura
<i>Difesa fitosanitaria</i>	Identificazione del fitofago, del patogeno e dell'infestante Selezione qualitativa dei mezzi di difesa dal punto di vista fitoiatrico (efficacia, selettività nei confronti della coltura e degli organismi utili, a basso rischio tossicologico, ecc.) Ottimizzare l'efficacia dei trattamenti attraverso un'ideale manutenzione e gestione delle attrezzature di distribuzione Impiego di fitofarmaci solo alle condizioni riportate in etichetta
<i>Irrigazione</i>	Volume stagionale di irrigazione che tenda al conseguimento della "massima efficienza" in funzione del tipo di terreno, della disponibilità idrica, del clima e delle colture

**Tabella 3: elenco indicativo di pratiche agronomiche razionali;**

## **Categoria: COLTURE ARBOREE**

<i>Gestione del suolo</i>	Gestione degli interfilari secondo le pratiche normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti
<i>Fertilizzazione</i>	Impostare la pratica della fertilizzazione sulla base delle reali esigenze nutritive della coltura, tenendo anche conto della dotazione naturale dei terreni, delle perdite e delle immobilizzazioni dei macroelementi da distribuire Massimizzare l'efficienza dei concimi attraverso opportune epoche e



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	basso rischio tossicologico, ecc.) Ottimizzare l'efficacia dei trattamenti attraverso un'ideale manutenzione e gestione delle attrezzature di distribuzione Impiego di fitofarmaci solo alle condizioni riportate in etichetta
<i>Irrigazione</i>	Volume stagionale di irrigazione che tenda al conseguimento della "massima efficienza" in funzione del tipo di terreno, della disponibilità idrica, del clima e delle colture
<i>Interventi di potatura</i>	Interventi cesori effettuati secondo un giusto equilibrio tra entità della vegetazione e della produzione Eliminazione delle parti secche e ove necessario per evitare ulteriori focolai d'infezione o altri danni, delle parti parassitarie malate

**Tabella 4: elenco indicativo di pratiche agronomiche razionali;**

**Categoria: GESTIONE PASCOLI**

<i>Gestione del suolo</i>	Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in presenza di chiari danni da compattamento causato dal calpestio Effettuazione di idonee pratiche colturali (es. sfalci, trinciature, ecc.) per eliminare malerbe o arbusti infestanti che impoveriscono la composizione floristica e ostacolano il pascolo.
---------------------------	--

## **COLTURE PIÙ PRATICATE**

In generale, per tutte le colture erbacee ed arboree praticate per la maggiore nel territorio comunale, si deve rispettare quanto previsto in materia di sistemazioni agrarie dal presente regolamento.

Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguito le tecniche di buona pratica agricola strettamente correlate con la gestione del suolo delle colture più rappresentative e, in particolare, tra le colture erbacee, del frumento duro (colture erbacee autunno-vernine), del girasole e della bietola (colture erbacee primaverili-estive) del cavolo (colture ortive), mentre tra le colture arboree da frutto, della vite e dell'olio.

**Coltura: FRUMENTO DURO**

<b>Principali pratiche agronomiche</b>	<b>Descrizione della Buona Pratica Agricola Normale e modalità di controllo della sua attuazione.</b>
--	---



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

<p>➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> lavorazioni</p>	<p><i>Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti alla coltivazione di cereali autunno – vernini. La buona fertilità del terreno e la buona capacità di ritenzione idrica avvantaggiano soprattutto i frumenti, mentre orzo e avena si adattano meglio nei suoli meno fertili, poveri di azoto e con limitata disponibilità idrica.</i></p> <p><i>Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:</i></p> <p><b>Lavorazione tradizionale</b> con aratura, eseguita fino ad una <u>massima profondità di 30 cm</u> quando ci sono da interrare abbondanti residui colturali della coltura precedente o c'è da eseguire la rottura di prati monofiti o polifiti (es: medicaio). Essa, in presenza di terreni compatti viene normalmente eseguita nel periodo estivo, in condizioni di tempera del terreno. Ad essa seguono una o più operazioni di affinamento e di preparazione del letto di semina.</p> <p><b>Lavorazione minima</b> che si esegue tradizionalmente dopo una coltura da rinnovo (es: barbabietola da zucchero, girasole, ecc.), con fresature, erpicature, ecc. In tal caso si sfruttano gli effetti della lavorazione più profonda eseguita per la coltura che precede detti cereali.</p> <p><b>Non lavorazione</b>, è ancora scarsamente diffusa a causa degli elevati costi delle macchine per la semina su sodo e delle tariffe di noleggio. La semina su sodo viene eseguita previo trattamento erbicida dissecante, sistemico e non residuale.</p> <p><i>L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.</i></p> <p><i>La semina si effettua normalmente dalla fine di Ottobre ad inizio Dicembre.</i></p> <p><b>Controlli:</b> Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà la profondità di aratura che non potrà superare i 30 cm. Tale controllo può essere facilmente effettuato con misurazioni in campo, durante o dopo la sua effettuazione.</p>
<p>➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> regimazione acque superficiali</p>	<p><i>I cereali autunno - vernini, nelle Marche sono soggetti ad una piovosità che nel periodo Ottobre – Gennaio supera regolarmente e talvolta abbondantemente i 200 mm, frequenti sono anche gli apporti idrici da nevicata.</i></p> <p><i>Importante quindi è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tali colture. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</i></li><li><i>2. dalla coltura praticata,</i></li><li><i>3. dalla tessitura del terreno.</i></li></ol> <p><i>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o</i></p>





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica in campo delle dimensioni della rete idrica superficiale di scolo, così come calcolata nel seguente paragrafo “Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante”).</i></p>
➤ FERTILIZZAZIONE	<p><i>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</i></p> <p><i>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori. Alcuni agricoltori si avvalgono inoltre dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali. Tale supporto andrebbe ampliato per razionalizzare l'impiego dei concimi azotati.</i></p> <p><i>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune l'utilizzo delle analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione poliennale.</i></p> <p><i>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie a frumento, vengono distribuiti in media: 100-140 unità di azoto, 80-120 unità di anidride fosforica e raramente 0-60 unità di ossido di potassio a seconda delle caratteristiche del terreno.</i></p> <p><i>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni di preparazione del letto di semina, mentre l'azoto viene ormai sempre più spesso distribuito unicamente in almeno due interventi di copertura per garantire accestimento, buona fase di viraggio e levata. Quando si esegue una distribuzione di azoto in pre-semina con concimi complessi, la formulazione chimica è tale da ridurre al minimo i fenomeni di dilavamento ed il quantitativo non supera il 20 % dell'azoto totale da distribuire alla coltura.</i></p> <p><i>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</i></p> <p><i>Ammendanti quali il letame, non sono mai utilizzati.</i></p> <p><i>Talvolta si utilizzano i liquami di allevamenti zootecnici, in inverno, durante la fase di accestimento.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto dei massimali di azoto riportati nella tabella 40 tramite la verifica del “quaderno di campagna” e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</i></p>
➤ IRRIGAZIONE	<p><i>Non si effettua mai.</i></p>
➤ RACCOLTA	<p><i>Si effettua nei mesi di Giugno – Luglio a seconda dell'ambiente pedo climatico che lo ospita. Non ci sono comunque particolari problemi d'attenzione ai tempi di carenza, visto il periodo sufficientemente ampio che decorre fra eventuali trattamenti aficidi o antioidici e la raccolta.</i></p> <p><i>Le rese sono molto aleatorie e dipendono in particolar modo dall'andamento stagionale e dalle condizioni di fertilità del terreno, e possono oscillare mediamente da 25 a 65 quintali ettaro.</i></p> <p><i>Successivamente alla raccolta la paglia viene spesso imballata ed asportata dal campo per essere utilizzata nell'allevamento zootecnico o per essere venduta. Ugualmente frequente è la trinciatura della paglia seguita da interrimento di una opportuna dose di azoto (circa 50 unità per ettaro) sotto forma di concime chimico o liquame. Entrambe</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

le scelte sono considerate normale prassi di buona pratica agricola.

Coltura: *GIRASOLE*

Principali pratiche agronomiche	Descrizione della <i>Buona Pratica Agricola Normale</i> e modalità di controllo della sua attuazione.
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> lavorazioni	<p><i>Il girasole è una coltura da rinnovo che si adatta bene a quasi tutti gli ambienti pedo-climatici della regione, tollera i terreni a pH sub-acido e quelli a pH sub-alcalino, tanto che viene coltivato sia in terreni argillosi che sciolti. Il suo apparato radicale fascicolato non ha un forte potere penetrativo del terreno, per cui si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione.</i></p> <p><i>Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.</i></p> <p><i>La lavorazione principale, ovvero spesso l'aratura, viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.</i></p> <p><i>Si eseguono successivamente un paio di operazioni di affinamento del terreno, una in autunno e l'altra a fine inverno o inizio primavera, prima della semina del girasole.</i></p> <p><i>In caso di eccessiva presenza di erbe infestanti non eliminabili con il solo intervento meccanico di affinamento e rinettamento, viene utilmente impiegato un intervento con dissecante chimico.</i></p> <p><i>L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.</i></p> <p><i>La semina si effettua normalmente dalla metà di Marzo alla metà di Aprile.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà la profondità di aratura che non potrà superare i 30 cm. Tale controllo può essere facilmente effettuato con misurazioni in campo, durante o dopo la sua effettuazione.</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

➤ **GESTIONE DEL SUOLO:** regimazione acque superficiali

*Il girasole è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità.*

*Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.*

*La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:*

- 1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,*
- 2. dalla coltura praticata,*
- 3. dalla tessitura del terreno.*

*I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.*

**Controlli:** *Verifica in campo delle dimensioni della rete idrica superficiale di scolo, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").*





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

<p>➤ FERTILIZZAZIONE</p>	<p><i>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</i></p> <p><i>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori. Alcuni agricoltori si avvalgono inoltre dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali. Tale supporto andrebbe ampliato per razionalizzare l'impiego dei concimi azotati.</i></p> <p><i>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune l'utilizzo delle analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione poliennale.</i></p> <p><i>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie a frumento, vengono distribuiti in media: 100-120 unità di azoto, 80-100 unità di anidride fosforica e raramente 0-80 unità di ossido di potassio a seconda delle caratteristiche del terreno.</i></p> <p><i>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni di fondo, mentre l'azoto viene spesso distribuito in un'unica soluzione in pre-semina, raramente anche in copertura.</i></p> <p><i>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</i></p> <p><i>Ammendanti quali: letame, compost di qualità, ecc., sono raramente o mai utilizzati.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto dei massimali di azoto riportati nella tabella 40 tramite la verifica del "quaderno di campagna" e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</i></p>
<p>➤ IRRIGAZIONE</p>	<p><i>E' una coltura che ha il maggior fabbisogno d'acqua a cavallo della fioritura (da circa 20 giorni prima a circa 20 giorni dopo).</i></p> <p><i>Non viene mai irrigato, anche perché coltivato spesso in aziende collinari non irrigue. Si ovvia a ciò cercando di anticipare il più possibile il periodo di fioritura, quando nella macro e micro porosità del terreno c'è ancora acqua a sufficienza. A tale scopo si anticipa la semina, anche alla prima metà di Marzo e comunque quando la temperatura raggiunge almeno 8°-10° centigradi, sufficienti per una rapida emergenza.</i></p> <p><i>Altro aspetto che si cura è la densità di semina, tale da avere circa 6 piante a mq. Un'eccessiva fittezza, ovvero un forte competizione per la luce, costringe ogni pianta a sprecare risorse idriche, nutritive e tempo per accrescersi più delle altre vicine, tardando l'epoca di fioritura che avverrà in un periodo più siccitoso.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Non sono previsti controlli, considerata l'assenza o la limitatezza delle operazioni di irrigazione.</i></p>
<p>➤ RACCOLTA</p>	<p><i>Si effettua 2 – 3 settimane dopo la maturazione fisiologica, quando il contenuto di umidità negli acheni è circa il 10% . Non ci sono problemi d'attenzione ai tempi di carenza, visto il non uso di fitofarmaci nella fase di pieno sviluppo della coltura, fino alla raccolta.</i></p> <p><i>E' un'operazione completamente meccanizzata che si fa con le normali mietitrebbie da frumento opportunamente regolate e con barra mietitrice adattata per lo scopo.</i></p> <p><i>Le rese sono molto aleatorie e dipendono in particolar modo</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

*dall'andamento stagionale e dalle condizioni di fertilità del terreno, tanto che le rese possono oscillare da 8/10 a 35/40 quintali per ettaro di acheni.*

*Successivamente alla raccolta si effettua l'interramento dei residui per favorirvi il mantenimento della sostanza organica.*

**Controlli:** *Non sono previsti controlli, considerato che l'interramento dei residui colturali è una pratica sostanzialmente priva di alternative.*



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Coltura: *BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*

Principali pratiche agronomiche	Descrizione della <i>Buona Pratica Agricola Normale</i> e modalità di controllo della sua attuazione.
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> lavorazioni	<p><i>La barbabietola da zucchero è una coltura da rinnovo che si adatta bene a molte situazioni pedo-climatiche della regione. Preferisce i terreni freschi, fertili e privi di sassi, non tollera l'acidità del suolo ed i ristagni d'acqua, mentre sopporta bene la salinità.</i></p> <p><i>Il suo apparato radicale costituito da un fittone carnoso che si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione. Essa può essere garantita con <b>un'aratura non più profonda di 40 cm</b> e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.</i></p> <p><i>Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.</i></p> <p><i>L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.</i></p> <p><i>Le lavorazioni varie seguono la logica di una preparazione anticipata del letto di semina in modo da assicurare un terreno ben preparato e strutturato, condizione di primaria importanza per garantire una buona emergenza dei cotiledoni.</i></p> <p><i>La lavorazione principale, nei terreni più tenaci viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.</i></p> <p><i>In autunno si eseguono una o più operazioni di affinamento del terreno e gli agenti atmosferici invernali completano l'opera di preparazione del letto di semina. Successivamente si effettua una semina diretta, preceduta da un intervento rinettante chimico con dissecante o meccanico leggero se l'infestazione è minima.</i></p> <p><i>Nei terreni sciolti le lavorazioni vengono ritardate il più possibile, in modo da evitare un eccessivo costipamento del letto di semina.</i></p> <p><i>La semina si effettua da fine Febbraio ai primi di Marzo.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà la profondità di aratura che non potrà superare i 40 cm. Tale controllo può essere facilmente effettuato con misurazioni in campo, durante o dopo la sua effettuazione.</i></p>
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> regimazione acque superficiali	<p><i>La barbabietola da zucchero è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità. Tale problema è particolarmente grave nel periodo autunnale quando il terreno è scoperto e quindi fortemente soggetto a fenomeni erosivi.</i></p> <p><i>Di fondamentale importanza è quindi l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura, anche per evitare, in pianura, il ristagno idrico, molto deleterio per questa coltura. La quantificazione di un'adeguata rete</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p>scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</li><li>2. dalla coltura praticata,</li><li>3. dalla tessitura del terreno.</li></ol> <p>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.</p> <p><b>Controlli:</b> Verifica in campo delle <b>dimensioni della rete idrica superficiale di scolo</b>, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").</p>
➤ FERTILIZZAZIONE	<p>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</p> <p>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori. Alcuni agricoltori si avvalgono inoltre dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali. Tale supporto andrebbe ampliato per razionalizzare l'impiego dei concimi azotati e di alcuni antiparassitari.</p> <p>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune l'utilizzo delle analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione poliennale.</p> <p>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie, vengono distribuiti in media: 100-140 unità di azoto, 80-120 unità di anidride fosforica e 80-100 unità di ossido di potassio a seconda delle caratteristiche del terreno.</p> <p>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni di fondo, mentre l'azoto viene distribuito in pre-semina, e buona parte in copertura.</p> <p>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</p> <p>Ammendanti quali: letame, compost di qualità, ecc., quando disponibili vengono utilizzati e distribuiti in pre aratura.</p> <p><b>Controlli:</b> Verifica del rispetto dei <b>massimali di azoto</b> riportati nella tabella 40 tramite la verifica del "quaderno di campagna" e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</p>
➤ IRRIGAZIONE	<p>E' una coltura che ha il maggior fabbisogno d'acqua da fine Giugno a metà Agosto e comunque secondo le varietà utilizzate, ovvero se precoci o tardive.</p> <p>Viene irrigata quando è possibile, ed anche in questi casi si tratta normalmente di irrigazioni di soccorso.</p> <p>Nelle Marche è una coltura molto diffusa anche nelle colline asciutte e per evitare danni da carenza idrica si cerca di ovviare con lavorazioni profonde o comunque effettuate in modo tale da garantire un maggior accumulo di riserve idriche nel terreno.</p> <p><b>Controlli:</b> Non sono previsti controlli, considerata l'assenza o la limitatezza delle operazioni di irrigazione.</p>
➤ RACCOLTA	<p>Si effettua normalmente dalla prima metà di Agosto, all'apertura degli zuccherifici e comunque quando il titolo zuccherino è il più possibile</p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>ottimale. Le rese nelle coltivazioni asciutte sono molto aleatorie e dipendono in particolar modo dall'andamento stagionale e dalle condizioni di fertilità del terreno. Successivamente alla raccolta si effettua l'interramento dei residui per favorirvi il mantenimento della sostanza organica.</i></p> <p><i>Ci sono problemi d'attenzione ai tempi di carenza dei fitofarmaci utilizzati nelle ultime fasi del ciclo, specie per combattere la cercospora.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto del tempo di carenza dei fitofarmaci utilizzati attraverso il controllo del "quaderno di campagna".</i></p>
--	---

Coltura: *CAVOLO*

<b>Principali pratiche agronomiche</b>	<b>Descrizione della Buona Pratica Agricola Normale e modalità di controllo della sua attuazione.</b>
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> lavorazioni	<p><i>Il cavolo è una coltura praticata nei fondovalle, in terreni di norma di medio impasto o sciolti. Le lavorazioni vengono fatte con cura, con il terreno in tempera, evitando un'eccessiva compattazione o il suo elevato affinamento.</i></p> <p><i>La lavorazione principale, fatta normalmente in estate è l'aratura, non eccessivamente profonda, per evitare di riportare in superficie strati di terreno meno fertili. Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.</i></p> <p><i>Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.</i></p> <p><i>L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idro-geologico non trascurabile nella regione Marche.</i></p> <p><i>Seguono una o più operazioni di preparazione del letto di trapianto.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà la profondità di aratura che non potrà superare i 30 cm. Tale controllo può essere facilmente effettuato con misurazioni in campo, durante o dopo la sua effettuazione.</i></p>





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

<p>➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> regimazione acque superficiali</p>	<p><i>Il cavolfiore è un'orticola a ciclo autunno-vernino, soggetta ad una piovosità frequente anche se non a carattere temporalesco di alta intensità.</i></p> <p><i>Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</i></li><li><i>2. dalla coltura praticata,</i></li><li><i>3. dalla tessitura del terreno.</i></li></ol> <p><i>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica in campo delle dimensioni della rete idrica superficiale di scolo, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").</i></p>
<p>➤ <b>FERTILIZZAZIONE</b></p>	<p><i>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</i></p> <p><i>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori. Alcuni agricoltori si avvalgono inoltre dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali. Tale supporto andrebbe</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>ampliato per razionalizzare l'impiego dei concimi azotati e per adottare tecniche di lotta guidata o integrata.</i></p> <p><i>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune l'utilizzo delle analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione poliennale.</i></p> <p><i>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie, vengono distribuiti in media: 120 -180 unità di azoto, 70 -100 unità di anidride fosforica e 100 - 150 unità di ossido di potassio a seconda delle caratteristiche del terreno.</i></p> <p><i>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni di fondo e comunque in pre-trapianto, mentre l'azoto viene distribuito di norma per circa metà in pre-trapianto, e la restante parte in copertura.</i></p> <p><i>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</i></p> <p><i>Ammendanti quali: letame, compost di qualità, ecc., quando disponibili vengono utilizzati e distribuiti durante le lavorazioni di fondo.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto dei massimali di azoto riportati nella tabella 40 tramite la verifica del "quaderno di campagna" e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</i></p>
➤ IRRIGAZIONE	<p><i>E' una pratica fondamentale soprattutto nella fase di post-trapianto, in quanto deve garantire un ottimo attecchimento delle piantine.</i></p> <p><i>Viene normalmente irrigata per aspersione, quando è necessario.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Non sono previsti controlli, considerato che le operazioni di irrigazione si limitano alla fase post-trapianto.</i></p>
➤ RACCOLTA	<p><i>I corimbi vengono raccolti nel periodo autunno – invernale. Esso, dipende dall'epoca di trapianto, dalla varietà, ovvero dalla sua precocità, ecc.</i></p> <p><i>Ci sono problemi d'attenzione ai tempi di carenza dei fitofarmaci utilizzati nelle ultime fasi del ciclo, specie per combattere fitofagi e crittogame.</i></p> <p><i>La raccolta avviene manualmente e necessita di molta manodopera.</i></p> <p><i>Successivamente alla raccolta si effettua l'interramento dei residui per favorirvi il mantenimento della sostanza organica.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto del tempo di carenza dei fitofarmaci utilizzati attraverso il controllo del "quaderno di campagna".</i></p>





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Coltura: *OLIVO*

Principali pratiche agronomiche	Descrizione della <i>Buona Pratica Agricola Normale</i> e modalità di controllo della sua attuazione.
➤ GESTIONE DEL SUOLO: lavorazioni	<p><i>L'olivo è una coltura che caratterizza il paesaggio delle Marche, coltivata allo stato promiscuo anche se è in aumento la superficie specializzata.</i></p> <p><i>La coltura promiscua è soggetta alle lavorazioni che si effettuano per la coltura erbacea coltivata nel terreno sottostante.</i></p> <p><i>La coltura specializzata viene gestita con o senza lavorazioni meccaniche.</i></p> <p><i>In rari casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua ed i nutrienti.</i></p> <p><i>Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale. Tale controllo può essere facilmente effettuato verificando attraverso visite in campo l'assenza di lavorazioni in tale periodo dell'anno.</i></p>
➤ GESTIONE DEL SUOLO: regimazione acque superficiali	<p><i>Quando è in coltura consociata con un'erbacea, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, spesso si esegue una regimazione con valutazioni empiriche dettate dall'esperienza.</i></p> <p><i>La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</i></li><li><i>2. dalla coltura praticata,</i></li><li><i>3. dalla tessitura del terreno.</i></li></ol> <p><i>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica in campo delle dimensioni della rete idrica superficiale di scolo, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").</i></p>
➤ FERTILIZZAZIONE	<p><i>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</i></p> <p><i>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori. Alcuni agricoltori si avvalgono inoltre dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali. Tale supporto andrebbe ampliato per razionalizzare l'impiego dei concimi azotati e per adottare tecniche di lotta guidata o integrata.</i></p> <p><i>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>l'utilizzo delle analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione poliennale.</i></p> <p><i>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie in coltura specializzata, vengono distribuiti in media: 50 - 90 unità di azoto all'anno nel periodo primaverile; anidride fosforica e ossido di potassio vengono di solito distribuiti all'impianto a seconda delle caratteristiche del terreno in dosi variabili (fino a 80 – 100 unità di P2O5 e fino a 200 unità circa di K2O).</i></p> <p><i>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni, mentre l'azoto viene distribuito in primavera.</i></p> <p><i>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</i></p> <p><i>Ammendanti quali: letame, compost di qualità, ecc., quando disponibili vengono utilizzati e distribuiti nel periodo invernale.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto dei massimali di azoto riportati nella tabella 40 tramite la verifica del "quaderno di campagna" e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</i></p>
➤ IRRIGAZIONE	<p><i>Nella maggior parte dei casi non viene effettuata per impossibilità di irrigare.</i></p> <p><i>In alcuni impianti specializzati è comunque possibile effettuare un'irrigazione a goccia.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Non sono previsti controlli, considerata la limitatezza delle operazioni di irrigazione.</i></p>
➤ RACCOLTA	<p><i>E' in crescita la cultura di produrre olio di qualità a bassa acidità e buone caratteristiche organolettiche. Per far ciò la raccolta la si effettua non oltre la completa invaiatura superficiale delle drupe e la molitura entro le 48 ore successive.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto del tempo di carenza dei fitofarmaci utilizzati attraverso il controllo del "quaderno di campagna".</i></p>
➤ INTERVENTI DI POTATURA (arboree)	<p><i>Vengono effettuati per dare una forma di allevamento, per la produzione o per ricostituire i periodici danni dalle gelate.</i></p> <p><i>Quelli finalizzati alla produzione, vengono effettuati in autunno, prima che avvenga la determinazione delle gemme a fiore o direttamente a inizio primavera.</i></p> <p><i>Durante l'esecuzione della potatura vengono prese tutte le precauzioni per scongiurare infezioni batteriche (rogna dell'olivo), con la disinfezione a base di composti del rame, di strumenti e ferite.</i></p> <p><i>I residui della potatura invernale vengono in genere allontanati e bruciati per evitare gravi problemi di diffusione di patologie nell'anno successivo. Sarebbe auspicabile che tali residui subissero un processo di compostaggio in grado di abbattere il loro rischio di infezioni alle colture.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Non sono previsti controlli.</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Coltura: *VITE DA VINO*

Principali pratiche agronomiche	Descrizione della <b>Buona Pratica Agricola Normale</b> e modalità di controllo della sua attuazione.
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> lavorazioni	<p><i>La vite da vino è una coltura che nelle Marche ha raggiunto un'alta specializzazione e che permette di ottenere vini di alto pregio. In caso di nuovi impianti, nell'ambito della piattaforma varietale viene data priorità ai vitigni autoctoni ed in caso di nuove introduzioni la scelta viene limitata alle varietà sottoposte a verifiche sperimentali, agronomiche ed enologiche.</i></p> <p><i>Il portainnesto viene scelto anche per prevenire i maggiori problemi della viticoltura marchigiana che sono il calcare e la siccità. Salvo casi di forza maggiore si sceglie materiale di moltiplicazione certificato ed esente da virus. All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.</i></p> <p><i>Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.</i></p> <p><i>Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.</i></p> <p><i>In rari casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la vite per l'acqua ed i nutrienti.</i></p> <p><i>Nella stagione autunnale – invernale, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà il mantenimento di una <b>copertura vegetale nel periodo autunno-invernale</b>. Tale controllo può essere facilmente effettuato verificando attraverso visite in campo l'assenza di lavorazioni in tale periodo dell'anno.</i></p>
➤ <b>GESTIONE DEL SUOLO:</b> regimazione acque superficiali	<p><i>Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc.</i></p> <p><i>La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</i></li><li><i>2. dalla coltura praticata,</i></li><li><i>3. dalla tessitura del terreno.</i></li></ol> <p><i>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica in campo delle <b>dimensioni della rete idrica superficiale di scolo</b>, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").</i></p>
➤ <b>FERTILIZZAZIONE</b>	<p><i>La quantità di macro elementi da distribuire dipende dagli asporti della</i></p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>coltura, dalle perdite ed immobilizzazioni.</i></p> <p><i>L'agricoltore si avvale normalmente dei consigli dei rivenditori di mezzi tecnici, dei tecnici delle associazioni produttori, dei bollettini agronomici settimanali diffusi capillarmente dai Centri Agro-meteo Locali.</i></p> <p><i>Talvolta ci si avvale delle analisi del terreno per valutare meglio le condizioni di fertilità.</i></p> <p><i>Non è frequente, ma è auspicabile che rientri nella prassi comune, l'ausilio al piano di concimazione poliennale.</i></p> <p><i>Nella prassi comune, in ogni ettaro di superficie in coltura specializzata, vengono distribuiti annualmente in media: 70 - 100 unità di azoto, 50 - 80 unità di anidride fosforica e 80 - 100 unità di ossido di potassio a seconda delle caratteristiche del terreno e dell'età dell'impianto.</i></p> <p><i>Fosforo e Potassio vengono distribuiti durante le lavorazioni, mentre l'azoto viene distribuito in primavera.</i></p> <p><i>I concimi utilizzati sono principalmente minerali ed in parte organo minerali.</i></p> <p><i>Ammendanti quale il letame, quando disponibile viene distribuito nel periodo invernale e comunque all'impianto. Alle carenze di micro elementi si sopperisce normalmente con concimazioni fogliari.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto dei massimali di azoto riportati nella tabella 40 tramite la verifica del "quaderno di campagna" e i documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti.</i></p>
➤ IRRIGAZIONE	<p><i>Non viene mai fatta.</i></p>
➤ RACCOLTA	<p><i>E' in forte crescita la cultura di produrre vino di qualità. Con il supporto dei tecnici delle strutture di conferimento dell'uva, la raccolta la si effettua sempre di più attraverso l'impiego di indici di maturazione, valutando l'acidità ed il grado zuccherino.</i></p> <p><i>Viene posta attenzione ai tempi di carenza, ovvero al controllo dell'entità dei residui che possono provocare disturbi alle fasi di vinificazione.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica del rispetto del tempo di carenza dei fitofarmaci utilizzati attraverso il controllo del "quaderno di campagna".</i></p>
➤ INTERVENTI DI POTATURA	<p><i>Vengono effettuati per dare una forma di allevamento, per regolare la produzione specie in presenza di disciplinari D.O.C. o per riconvertire il sistema di allevamento.</i></p> <p><i>Quelli finalizzati alla produzione, vengono effettuati in fine inverno, prima della ripresa vegetativa.</i></p> <p><i>Molta importanza viene data alla potatura verde che si esegue in estate al fine di regolare la quantità di produzione e soprattutto di migliorare la qualità del prodotto finale.</i></p> <p><i>Durante l'esecuzione della potatura vengono prese tutte le precauzioni per scongiurare infezioni quali ad esempio il mal dell'esca, ecc. con la disinfezione a base di composti del rame, di strumenti e ferite.</i></p> <p><i>I residui della potatura invernale vengono in genere allontanati e bruciati per evitare gravi problemi di diffusione di patologie nell'anno successivo. Sarebbe auspicabile che tali residui subissero un</i></p>





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p>processo di compostaggio in grado di abbattere il loro rischio di infezioni alle colture. <b>Controlli:</b> Non sono previsti controlli.</p>
--	---

Coltura: *PASCOLI*

Principali pratiche agronomiche	Descrizione della Buona Pratica Agricola Normale e modalità di controllo della sua attuazione.
➤ GESTIONE DEL SUOLO: lavorazioni	<p><i>I pascoli sono formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte prevalentemente da essenze graminacee anche autoriseminanti.</i></p> <p><i>Nella regione Marche sono localizzati soprattutto lungo la catena appenninica, e le loro produzioni vengono utilizzate sul posto dagli animali allo stato brado.</i></p> <p><i>I pascoli naturali, appenninici, sono per lo più gestiti dai comuni e dalle comunanze. Questi enti normalmente non eseguono lavorazioni particolari per il rinnovo del pascolo, si limitano a disciplinare soprattutto il periodo di pascolamento da parte di ovini, bovini ed equini, che inizia i primi di Giugno e prosegue finché lo permettono le condizioni atmosferiche.</i></p> <p><b>Controlli:</b> Ai fini della normale buona pratica agricola, si verificherà il rispetto del <b>divieto di rottura del pascolo</b>. Tale controllo può essere facilmente effettuato con visite in campo.</p>
➤ GESTIONE DEL SUOLO: regimazione acque superficiali	<p><i>La copertura vegetale offerta dal pascolo, è una ottima difesa contro gli effetti erosivi del ruscellamento dovuto alle piogge.</i></p> <p><i>La copertura vegetale intercetta la pioggia impedendo fenomeni di compattazione degli strati superficiali, diminuisce la velocità di ruscellamento e quindi di erosione, garantisce una migliore agglomerazione e porosità dovuta alle radici, aumenta le attività biologiche, riduce l'umidità del terreno. Un carico eccessivo di pascolo aumenta, pur se in modo lieve, le perdite di terreno per erosione.</i></p> <p><i>Anche in questo caso è utile l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.</i></p> <p><i>La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato,</i></li><li><i>2. dalla coltura praticata,</i></li><li><i>3. dalla tessitura del terreno.</i></li></ol> <p><i>I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.</i></p> <p><b>Controlli:</b> Verifica in campo delle <b>dimensioni della rete idrica superficiale di scolo</b>, così come calcolata nel seguente paragrafo "Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante").</p>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

➤ CONTROLLO DELLE  
INFESTANTI

*Il problema principale può essere dato dalla pabularità del pascolo che non è un carattere assoluto, bensì dalle essenze vegetali che costituiscono il pascolo, dalla razza animale che le utilizza, nonché dallo stadio di sviluppo di tali essenze.*

*Ci sono essenze erbacee rifiutate dagli animali in condizioni normali di alimentazione poiché sgradite, spinose (cardi, Ononis, ecc.), velenose (colchico, ferula, ranunculacee, ecc.), cespugliose (ginestre) o lignee (ginepri, ecc.) ed esse diventano infestanti dei pascoli.*

*Dove è possibile intervenire con mezzi meccanici, si esegue un*



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	<p><i>periodico intervento di trinciatura, preservando eventuali specie legnose protette, accresciutesi nel frattempo in mezzo al pascolo; negli altri casi, se c'è disponibilità di manodopera s'interviene manualmente con interventi localizzati di eliminazione delle infestanti.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Verifica dell'attuazione di almeno uno sfalcio o trinciatura all'anno e verifica del rispetto delle essenze arboree ed arbustive protette eventualmente presenti nei pascoli.</i></p>
➤ IRRIGAZIONE	<p><i>Non si effettua mai.</i></p>
➤ RACCOLTA	<p><i>Nei pascoli naturali, le produzioni foraggere di essi vengono fatte utilizzare direttamente dagli animali allo stato brado, nei periodi dell'anno consentiti da locali regolamenti o dalle condizioni atmosferiche.</i></p> <p><i>Nel caso di prati-pascoli, viene effettuato anche un taglio annuale per ricavarne fieno da utilizzare nei mesi non pascolivi.</i></p> <p><i>Importanza viene data alla tecnica di pascolamento che può essere libera o rotazionale. Quella libera è più semplice da attuare ma da problemi di: calpestio (compattamento del cotico erboso), sciupio dell'erba per calpestio degli animali durante il loro libero vagare, consumo selettivo (solo le essenze più appetite) dell'erba, ecc. Il pascolamento libero è giustificabile in presenza di pascoli estremamente estensivi o dove c'è una regolare crescita dell'erba.</i></p> <p><i>Nelle condizioni pedoclimatiche delle Marche si cerca di adottare tecniche di pascolo rotazionale con adeguato carico di bestiame per ettaro, anche se ciò comporta maggiori oneri per la realizzazione di recinzioni e punti di abbeveraggio.</i></p> <p><i>Il pascolamento rotazionale offre i vantaggi di: utilizzo dell'erba nello stadio ottimale di accrescimento, maggior consumo di foraggio, ovvero minor spreco, nella superficie pascolata, lasciata libera per qualche settimana l'erba ricaccia indisturbata, il bestiame può essere diviso per gruppi omogenei, sulla superficie appena pascolata si possono eseguire operazioni di diserbo meccanico, concimazioni organiche, ecc.</i></p> <p><i>Il giusto tempo di pascolamento si è soliti calcolarlo empiricamente sulla base dell'esperienza acquisita negli anni.</i></p> <p><b>Controlli:</b> <i>Essendo le rese dei pascoli naturali marchigiani molto aleatorie e dipendenti in particolar modo dall'andamento climatico stagionale, dalle essenze vegetali che costituiscono il pascolo, dal grado di fertilità del terreno, ecc., è estremamente difficile quantificare il carico ottimale di UBA/Ha, che comunque onde evitare problemi di impatto ambientale viene limitato ad un massimo di 2 UBA/Ha.</i></p>

In ogni caso il rispetto della buona pratica agricola nella Regione Marche, gli apporti massimi di azoto derivanti da concimazione chimica od organica effettuata dall'agricoltore non può superare le dosi indicate nella tabella seguente dalla dotazione propria del terreno. Si stima quindi in questo modo, considerata la piovosità concentrata in particolari periodi dell'anno che determina un forte





# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

dilavamento di nitrati, che gli apporti dei residui delle colture precedenti, dalla sostanza organica del terreno e direttamente dall'atmosfera siano pareggiate dalle perdite suddette. Tali limiti



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

massimi sono stati distinti tra le aree normali e le aree identificate dalla Regione Marche come aree sensibili e zone vulnerabili da nitrati di origine agricola attraverso il Piano Regionale delle Acque, predisposto ai sensi del D. Lgs. n° 152 del 11 maggio 1999. Tali aree sono temporaneamente costituite dalle superfici dei comuni inclusi nell'elenco di quelli ad emergenza nitrati di cui alle delibere regionali n° 4595/94, 875/98 e 2385/99. Il medesimo Piano prevede l'intensificazione di una azione di monitoraggio delle acque profonde, sulla base del quale aggiornare periodicamente l'elenco di tali aree.

Rispetto ai normali impegni di buona pratica agricola in tali aree sono previsti i seguenti ulteriori vincoli:

1. riduzione a massimo 2 interventi preparatori del letto di semina successivi all'aratura;
2. preferenza alla non lavorazione o minima lavorazione del terreno, qualora le condizioni del terreno lo rendano possibile, con semina su sodo e lotta alle malerbe con un solo trattamento diserbante effettuato prima della semina con un prodotto sistemico non residuale;
3. adozione di tecniche finalizzate al mantenimento della copertura vegetale per tutto il periodo autunnale e invernale quando massima è la presenza di piogge dilavanti e in particolare non effettuare lavorazioni nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 gennaio, lasciando sviluppare la vegetazione spontanea.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

**Tabella 5 Dosi massime di azoto per la fertilizzazione chimica e/o organica**

COLTURE	Dosi di azoto Kg/Ha in aree normali	Dosi di azoto Kg/Ha in aree ad emergenza nitrati	Resa ipotizzata T/Ha
Frumento tenero	180	150	6
Frumento duro	140	120	4
Orzo	120	100	5
Avena	100	90	4.5
Segale	80	70	4
Riso	160	140	7
Mais ibrido irrigato	280	220	10
Fava	20	20	3
Fagiolo	20	20	3
Pisello	20	20	3.5
Patata	150	130	30
Barbabietola da zucchero	150	130	45
Colza	180	150	3.5
Girasole	100	80	3
Soia	20	20	3
Aglio	120	100	12
Carota	150	130	40
Cipolla	120	100	30
Rapa	120	100	25
Asparago	180	150	5
Bietola da coste	130	110	50
Carciofo	200	170	15
Cavolo verza e cappuccio	200	170	30
Cavolo broccolo	150	130	15
Cavolfiore	200	170	30
Finocchio	180	150	30
Lattuga	120	100	25
Cicoria	180	150	35
Sedano	200	170	60
Spinacio	120	100	15
Cetriolo	150	130	60
Cocomero	100	90	50
Fragola	150	120	20
Melanzana	200	170	40
Melone	120	100	35
Peperone	180	150	50
Pomodoro	160	130	60
Zucchini	200	170	30
Melo	120	100	20
Pero	130	120	13
Pesco	140	120	15
Albicocco	140	120	14
Susino	150	130	12
Vite da vino	130	110	13



# COMUNE DI PIEVE TORINA

*via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202*

Olivo	130	110	3
-------	-----	-----	---



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## **Criteri per il dimensionamento della rete idrica scolante**

La regimazione idrica superficiale rientra nella buona pratica agricola, è imposta da una serie di leggi ed articoli di codice civile, viene normalmente realizzata in modo empirico ma funzionale, valutando con l'esperienza i vari parametri da considerare quali: piovosità nei vari periodi dell'anno, caratteristiche del terreno, pendenza, tipo di coltura, ecc.

La regione Marche, ai fini dell'attuazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale che prevedono il rispetto delle norme di buona pratica agricola, per consentire i necessari controlli intende razionalizzare il calcolo e il dimensionamento della rete scolante attraverso una metodologia quanto più possibile razionale.

La sistemazione agronomica predominante è quella a rittochino, con lavorazioni che seguono la linea di massima pendenza. In questa situazione, con superfici lisce, senza ondulazioni, le scoline temporanee vengono normalmente realizzate oblique e parallele, in modo tale da convogliare le acque piovane in eccesso su fossi di raccolta, laterali ai campi coltivati. Nei casi di superfici ondulate, che sono la maggior parte, le scoline vengono realizzate in modo vario, basandosi sulla perizia e l'esperienza del coltivatore.

È in ogni caso indispensabile che tale rete scolante sia in grado di smaltire le acque piovane in eccesso nell'unità di tempo. La verifica viene effettuata calcolando il volume in  $m^3$  di acqua piovana da smaltire nei picchi critici di piovosità e accertando che tale valore sia inferiore al **volume di affossatura in  $m^3$** , calcolato moltiplicando l'area di **sezione delle scoline** per la **lunghezza complessiva** della griglia di scoline adattate alle caratteristiche dell'appezzamento in esame.

Preliminarmente, ai fini della stesura del progetto di regimazione delle acque, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

PARAMETRO	FONTE DEI DATI
Caratteristiche della superficie agricola aziendale, esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, ecc.	Carte catastali, foto aeree, osservazioni visive, ecc.
Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno	Carte con curve di livello
Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare	Programmi aziendali di coltivazione
Caratteristiche pedologiche dei terreni	Analisi della tessitura e quanto altro utile, in aggiunta a quelle chimiche necessarie alla formulazione del piano di concimazione.
Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazione delle scoline (è importante per valutare l'area della sezione del solco) e profondità media di esse.	Tipo di attrezzo di dotazione aziendale o da noleggiare.
Grado di pendenza da dare alle scoline	Caratteristiche della superficie ed esperienza del coltivatore.

Il calcolo dell'entità del deflusso superficiale del bacino o della superficie coltivata interessata è espresso mediante la relazione:



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

$$Q = 10^{-1} * C * h * A$$

- **Q** = deflusso  $m^3$ ;
- **A** = superficie dell'appezzamento (ettari);
- **h** = altezza della "pioggia utile" (mm) che genera il deflusso mettendo in funzione la scolina;
- **C** = coefficiente di deflusso.



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Ai fini del calcolo della quantità di acqua da far defluire nei momenti più critici, ovvero dell'altezza di **pioggia critica "h"**, bisogna far riferimento a brevi ed intensi eventi piovosi che generano necessità di deflusso delle acque e che da uno studio storico dei dati pluviometrici, effettuato stazione per stazione, si prevede possano ripetersi.

I dati utili allo scopo sono forniti dall'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M) attraverso le elaborazioni del suo Centro Agrometeo e riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento dati climatici diffuse sul territorio regionale.

Il **coefficiente di deflusso** varia in funzione del grado di copertura del suolo ovvero del suo utilizzo, delle condizioni di umidità del terreno, della profondità di lavorazione, delle topografia del bacino, tessitura e litologia del terreno, ecc.

Tale coefficiente di deflusso è reperibile in bibliografia tecnica, e verrà tabulato tenendo conto dei parametri riportati nella tabella seguente differenziata per coltura praticata.

## Coltura in atto:

Topografia e vegetazione	Pendenza %	Tessitura del terreno		
		<i>Terreni leggeri</i>	<i>Terreni di medio impasto</i>	<i>Terreni compatti</i>
➤ Terreni pianeggianti	0 – 5%	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni acclivi	5 – 10 %	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni molto acclivi	10 – 30 %	(coeff. deflusso)	(coeff. Deflusso)	(coeff. deflusso)





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ALLEGATO 6

### TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ARTICOLO 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

ARTICOLO VIOLATO	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	SANZIONE ACCESSORIA
Articolo 7 commi 2,3,4	Pascolo del bestiame lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche – Pascolo su beni demaniali senza preventiva autorizzazione degli enti competenti – Pascolo allo stato brado nelle aree sottoposte a tutela ambientale – Attività di pascolo senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento.	150 €	500 €	
Articolo 8 comma 1	Pascolo in ore notturne al di fuori di fondi interamente chiusi con recinti	150 €	500 €	
Articolo 9 commi 1,2	Pascolo nei boschi esteso a tutti i boschi del territorio comunale	150 €	500 €	
Articolo 10 comma 1	Pascolo di capre, anche nei terreni posti al di fuori del vincolo idrogeologico	150 €	500 €	
Articolo 11 commi 1, 2	Transito con bestiame sul territorio comunale deviando dalla strada principale più breve, o soffermandosi all'aperto – Divieto di transito del bestiame nei boschi chiusi al traffico e nei vivai forestali	150 €	500 €	
Articolo 12 comma 3	Divieto di custodia di animali in luoghi malsani con alimentazione insufficiente	150 €	500 €	
Articolo 13	Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	Comunicazione all'autorità competente		
Articolo 20 commi 1, 2	Mancata segnalazione con cartelli visibili della distribuzione di sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche "nocivo, tossico e molto tossico"	100 €	500 €	
Articolo 21	Denuncia obbligatoria delle malattie delle piante	Comunicazione all'autorità competente		
Articolo 27 commi 3, 4	Mancato rispetto delle prescrizioni in tema di allevamenti a carattere familiare	200 €	500 €	Rimozione delle opere abusive
Articolo 28	Realizzazione di allevamenti familiari in zona residenziale – Allevamenti familiari in zone residenziali pre-esistenti non rispettosi dei parametri igienico-sanitari	200 €	500 €	Ripristino dello stato dei luoghi originale e rimozione opere abusive
Articolo 29 commi 1, 2	Letamai con capacità non proporzionata ai capi ricoverabili nell'allevamento o costruiti con strutture non impermeabili e senza pozzetti per la raccolta a tenuta dei liquidi – Non rispetto delle distanze di letamai, concimaie, ecc., da pozzi di emungimento acqua potabile o serbatoi di acqua potabile	200 €	500 €	Rimozione delle opere abusive
Articolo 29 comma 4	Letamai a servizio di un singolo podere posizionati a meno di 50 metri da abitazioni, pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e strade, o che producono infiltrazioni nel sottosuolo, o che permangano sul posto per più	200 €	500 €	Ripristino dello stato dei luoghi



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	di un mese			
<b>Articolo 32 commi da 1 a 9</b>	Mancata realizzazione delle sistemazioni idraulico-agrarie nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 9 dell'articolo 32	<b>250 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 36 comma 7</b>	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace	<b>250 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 42 comma 1</b>	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'articolo 41 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno metri 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di metri 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, nei casi di aratura in direzione parallela alle stesse, ed in ogni caso metri 3,00 più il solco di aratura nei casi di aratura in direzione trasversale alle strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle; mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	<b>250 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Esecuzione delle opere in adeguamento alle prescrizioni del regolamento</b>
<b>Articolo 43 comma 1</b>	Imbrattamenti della sede stradale mediante caduta materiale di cui al comma 1° dell'articolo 43	<b>50 €</b>	<b>300 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 45 comma 3</b>	Mancata esecuzione da parte dei frontisti delle strade vicinali ed interpoderali di: - sgombero dagli ostacoli della sede stradale, compresi accessori e pertinenze; - conservazione in stato di funzionalità degli sbocchi degli scolli e scoline che affluiscono nei fossi o cunette antistanti le strade. È fatto obbligo di mantenimento dei tracciati stradali così come riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica.	<b>100 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 48</b>	Abbandono sulle strade di materiali pericolosi per la circolazione e/o insudicianti da parte di mezzi agricoli meccanici o di traino.	<b>50 €</b>	<b>300 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 49 comma 1</b>	Apertura di nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade a fondi e fabbricati senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.	<b>200 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 49 comma 2</b>	Accesso o uscita dai terreni lateralmente ed al di fuori degli appositi passaggi d'accesso.	<b>100 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Ripristino dello stato dei luoghi</b>
<b>Articolo 53 comma 1</b>	Mantenimento in buono stato dei terreni liberi da colture, compresi i giardini ed altre aree verdi.	<b>100 €</b>	<b>500 €</b>	<b>Esecuzione delle opere in adeguamento alle prescrizioni del regolamento</b>



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## ALLEGATO 7

### **TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI**



- Sistemazioni in pendio – Ciglioni
- Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
- Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
- Sistemazioni in pendio – Rittochino
- Sistemazioni in pendio – Girapoggio
- Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
- Elementi del reticolo idrologico superficiale
- Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
- Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
- Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici
- Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimazione in funzione delle pendenze



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## Sistemazione in pendio – Ciglioni




## Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco




# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## Sistemazione in pendio – Colture a strisce



## Sistemazione in pendio – Ritocchino









# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## Sistemazione in pendio – Girapoggio



## Sistemazione in pendio – Fosse livellari









# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

## Elementi di reticolo idrologico superficiale



## Aree interessate da frane – 1. Stato originario prima della frana






# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Aree interessate da frane – 2. Frana con parti nel terreno stabile e nel corpo di frana

parti di una frana nel terreno stabile




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202




*Aree interessate da frane – 3. Rimodellamento dopo la frana*




# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202



*Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati*



(\*)  $l = 1,00$  m siepi di ontano, di castagno, ecc.  
 $l = 2,00$  m siepi di robinia


*Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati*




# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

*Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)*



*Strada con fasce di rispetto (capezzagne)*




la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a:  
2,00 metri nel caso di strade private  
2,50 metri in tutti gli altri casi



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)



Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)


la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a:  
2,00 metri nel caso di fossi privati  
4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici





# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202



*Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici*

## **TABELLA SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE IN FUNZIONE DELLE PENDENZE**

TIPO DI COLTIVAZIONE	OPERE DI REGIMAZIONE	PENDENZA MEDIA DEL TERRENO		
		TERRENI CON PENDENZA $p > 40\%$	TERRENI CON PENDENZA $40\% \leq p < 60\%$	TERRENI CON PENDENZA $p \geq 60\%$
Seminativi in successione culturale o in rotazione	a) fosse livellari	- andamento parallelo alle curve di livello - profondità superiore di 0,1-0,15 m rispetto alle lavorazioni - interasse < 80 m	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati	Divieto di colture e/o rotazioni culturali che richiedano lavorazioni annuali del suolo
	b) scoline	- profondità 0,2-0,3 m - confluenti nelle fosse livellari sottostanti		
	c) fasce inerbite	- larghezza almeno 5 m - interasse < 60 m		
	d) strade fosso con andamento parallelo alle curve di livello	- interasse < 80 m		
	e) collettori naturali	- andamento parallelo alla massima pendenza - raccolta delle acque provenienti dalle fosse livellari e le strade fosso - immissione delle acque raccolte nei corsi d'acqua vallivi		



# COMUNE DI PIEVE TORINA

via Roma n.126 – 62036 – (MC) - tel.n.0737518022 – tel.fax 073751202

	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			
Pascoli, prati – pascoli	a) fosse livellari	Come per i seminativi con la possibilità che i solchi acquai possono avere interassi massimi di 80 m	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati
	b) scoline			
	c) fasce inerbite			
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			
Frutteti, vigneti	a) fosse livellari	Come per i seminativi solo se i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e gli interfilari non siano inerbiti per almeno 8 mesi all'anno; comunque sempre presente fosso di guardia a valle	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati
	b) scoline			
	c) fasce inerbite			
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			
Impianti arborei da legno, boschi di nuovo impianto	a) fosse livellari	Obbligo di inerbitamento degli interfilari	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati	Le opere di regimazione dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati
	b) scoline			
	c) fasce inerbite		da tecnici abilitati	tecnici abilitati
	d) strade fosso			
	e) collettori naturali			
	f) drenaggi sotterranei e rippature profonde			

